DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 1986

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da stati membri con paesi terzi

(86/124/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con la decisione 85 124/CEE (2);

considerando che gli stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi d'importazione degli stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. M. V. van AARDENNE

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 48 del 16. 2. 1985, pag. 31.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro	País tercero	Naturaleza y fecha del Acuerdo	Prorrogado o tácitamente reconducido hasta el
Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας	Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηρής ανανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
Estado-membro	País terceiro	Natureza e data do acordo	Prorrogado ou tacitamente renovado até
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord/ Accord commercial 30. 1. 1959	27. 5. 1987
	Joegoslavië/ Yougoslavie	Handelsakkoord/ Accord commercial 18. 6. 1958	30. 6. 1987
	Marokko/ Maroc	Handelsakkoord/ Accord commercial 5. 8. 1958	30. 6. 1987
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale 9. 9. 1952	30. 6. 1987
	Madagaskar	Handelsaftale 10. 12. 1965	25. 6. 1987
	Marokko	Handelsaftale 26. 7. 1961	30. 6. 1987
	Senegal	Handelsaftale 11. 4. 1962	10. 7. 1987
	Tunesien	Handelsaftale 8. 6. 1960	31. 5. 1987
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen 31. 1. 1958	31. 5. 1987
	Jugoslawien	Handelsabkommen 11. 6. 1952 Protokoll 16. 7. 1964	30. 6. 1987
	Philippinen	Handelsabkommen 28. 2. 1964	12. 8. 1987
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr 16. 2. 1952	30. 6. 1987
ΕΛΛΑΔΑ	Ιράν	Εμπορική συμφωνία 3. 2. 1976	3. 2. 1987
	Τυνησία	Εμπορική συμφωνία 2. 3. 1960	2. 3. 1987
	Ιορδανία	Εμπορική συμφωνία 27. 2. 1977	27. 2. 1987
	Συρία	Εμπορική συμφωνία 27. 5. 1969	27. 5. 1987
	Μάλτα	Εμπορική συμφωνία 14. 4. 1976	14. 4. 1987
FRANCE	RAE (république arabe d'Égypte	Accord commercial 10. 7. 1964	10. 7. 1987
ITALIA	Austria	Accordo commerciale 19. 6. 1949 Scambio di lettere 14. 11. 1961	30. 6. 1987
	Colombia	Modus vivendi 19. 6. 1952	19. 6. 1987
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica 1. 7. 1960	30. 6. 1987
	Turchia	Accordo commerciale 24. 1. 1952	31. 5. 1987